



## Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni)

### Modifica del 15 dicembre 2017

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 2015<sup>1</sup>,  
*decreta:*

#### I

Il Codice civile<sup>2</sup> è modificato come segue:

#### *Art. 314c*

5. Diritti di  
avviso

<sup>1</sup> Quando l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenni pare minacciata, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione dei minori.

<sup>2</sup> Se l'avviso è nell'interesse del minorenni, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale<sup>3</sup> possono avvisare l'autorità di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

#### *Art. 314d*

6. Obblighi di  
avviso

<sup>1</sup> Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale<sup>4</sup>, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l'autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenni è minacciata ed esse non possono rimediare nell'ambito della loro attività:

1. i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell'accudimento, dell'educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che

1 FF 2015 2751  
2 RS 210  
3 RS 311.0  
4 RS 311.0

nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni;

2. le persone che apprendono nello svolgimento di un'attività ufficiale che un minorenne versa in tali condizioni.

<sup>2</sup> Adempie l'obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.

<sup>3</sup> I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

*Art. 314e*

7. Collaborazione e assistenza amministrativa

<sup>1</sup> Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'autorità di protezione dei minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

<sup>2</sup> Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale<sup>5</sup> possono collaborare senza farsi previamente liberare dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

<sup>3</sup> Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione dei minori, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale. È fatto salvo l'articolo 13 della legge del 23 giugno 2000<sup>6</sup> sugli avvocati.

<sup>4</sup> Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

*Art. 443 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti se non può rimediare nell'ambito della sua attività. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.

<sup>3</sup> I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

*Art. 448 cpv. 2*

<sup>2</sup> I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, i chiropratici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su loro richiesta o

<sup>5</sup> RS 311.0

<sup>6</sup> RS 935.61

su richiesta dell'autorità di protezione degli adulti, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza li ha liberati dal segreto professionale.

## II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017

Il presidente: Dominique de Buman

La presidente: Karin Keller-Sutter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

### *Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2018.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019<sup>8</sup>.

27 giugno 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>7</sup> FF 2017 6757

<sup>8</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 25 giugno 2018.

*Allegato  
(cifra II)*

## **Modifica di altri atti normativi**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Codice penale<sup>9</sup>**

*Art. 321 n. 3*

3. Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un'autorità e di collaborare con la stessa, sull'obbligo di dare informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.

*Art. 364*

*Abrogato*

### **2. Codice di procedura penale<sup>10</sup>**

*Art. 75 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.

<sup>3</sup> Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.

*Art. 168 cpv. 1 lett. g*

<sup>1</sup> Hanno facoltà di non deporre:

- g. il tutore o il curatore dell'imputato.

<sup>9</sup> RS 311.0

<sup>10</sup> RS 312.0

### **3. Legge federale del 23 marzo 2007<sup>11</sup> concernente l'aiuto alle vittime di reati**

#### *Art. 11 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale.

### **4. Legge federale del 9 ottobre 1981<sup>12</sup> sui consultori di gravidanza**

#### *Art. 2 cpv. 1, terzo periodo*

<sup>1</sup> ... Nei rapporti con l'autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314c capoverso 2 e 314e capoversi 2 e 3 del Codice civile<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> RS 312.5

<sup>12</sup> RS 857.5

<sup>13</sup> RS 210

